



**CITTA' DI CASORIA**  
**Città Metropolitana di Napoli**  
Piazza Domenico Cirillo, n. 10

ORDINANZA SINDACALE n° 25 DEL 28/04/2023

**Ordinanza contingibile e urgente – Possibili festeggiamenti scudetto**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- l'art. 54, comma 4 del l.igs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti "in relazione all'urgente necessità di interventi in materia di orario di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- la giornata calcistica conclusasi domenica 23 aprile u.s. ha determinato la possibilità concreta che la SSC Napoli possa conseguire già domenica prossima 30/04/2023 la certezza di vincere lo scudetto;

**Considerato che:**

- il Questore della Provincia di Napoli, con nota n. prot. 30547/2023 del 27/04/2023, al fine di prevenire situazioni di pericolo e possibili turbative per l'ordine e sicurezza pubblica, ha chiesto di procedere all'emissione di specifica ordinanza di divieto temporaneo di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
- Divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;

**Visti:**

- l'art. 54, comma 4 del d.lgs 18/08/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del d.l. 20/02/2017, n. 14 convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città e che consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche;
- la legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 29/07/1982, n. 571;
- il R.D. 18/06/1931, n. 635;
- la Legge 25/08/1991, n. 287;
- l'art. 57 del TULPS;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il D.lgs. 31/03/1998, n. 114;

**Ritenuto:**

- Di imporre il divieto temporaneo di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali,
  - di vietare la vendita e l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenete miscele detonanti ed esplodenti
1. di limitare gli effetti della presente ordinanza dalle ore 12,00 del giorno 30/04/2023 alle ore 12,00 del 01/05/2023;

**ORDINA**

1. il divieto temporaneo di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
2. il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenete miscele detonanti ed esplodenti;
3. di limitare gli effetti della presente ordinanza dalle ore 12,00 del giorno Domenica 30 Aprile 2023, alle ore 12,00 del giorno Lunedì 1 Maggio 2023;
4. di pubblicare la presente ordinanza all'albo on line sulla Home Page del sito istituzionale;

**DISPONE**

La trasmissione della presente Ordinanza per i dovuti adempimenti di competenza:

- a. Al Prefetto di Napoli;
- b. Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- c. Al Questore di Napoli;
- d. Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- e. Al Settore 3 – Polizia Locale e Protezione civile per quanto di competenza;
- f. Al Settore 4 – Turismo, SUAP, Commercio, Eventi e Sport per quanto di competenza;
- g. Al Settore V e VI Ambiente Patrimonio Suap e Lavori Pubblici per quanto di competenza.


**AVVISA CHE**

- che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981 n. 689 (pagamento in misura ridotta di Euro 100,00);
- Che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della Legge n. 689/1981.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a. ricorso avanti al T.A.R. della Campania, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Sindaco  
Avv. Raffaella Bene